

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, a militari delle Forze Armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza del Corpo degli agenti di custodia, nonchè agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, prevede che « per i militari dell'armata il servizio in tempo di pace a bordo delle navi in armamento, o sulla costa in tempo di guerra marittima è computato con l'aumento del terzo della sua durata effettiva ».

La Corte dei conti, in sede di riscontro di legittimità dei decreti ministeriali relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza a favore dei militari del contingente di mare del Corpo della Guardia di finanza, per benevola interpretazione del sopracitato articolo, registrò sino al 1956, senza sollevare osservazioni, anche i provvedimenti che prevedevano il computo della maggiorazione di

1/3 della durata effettiva del servizio compiuto a bordo di unità del naviglio della Guardia di finanza.

In seguito il predetto organo non ha più ritenuto che la norma fosse applicabile al personale del Corpo della Guardia di finanza, nel convincimento che « per militari dell'armata indicati nell'articolo 65 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, debbansi intendere esclusivamente gli appartenenti alla Marina militare » (rilievo n. 326 del 7 settembre 1956).

L'interpretazione successiva della Corte dei conti ha determinato, di conseguenza, una disparità di trattamento, a parità di requisiti, tra i vecchi ed i recenti pensionati, e — nel caso che non intervenga un'apposita disposizione — avrà riflessi anche sul trattamento del personale del Corpo della Guardia di finanza, che in futuro sarà collocato a riposo. Sorge, pertanto, la necessità di ripristinare la precedente situazione, che trova peraltro fondamento, oltre che nelle suddette ragioni, anche nei seguenti motivi:

• la Guardia di finanza fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato ed ha, fra l'altro, il compito di eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione (articolo 1 - legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo);

le prestazioni richieste al personale imbarcato del Corpo della Guardia di finanza

non sono inferiori in tempo di pace a quelle delle corrispondenti categorie della Marina militare; spesso, anzi, sono più gravose per il minor tonnellaggio delle navi, per la frequenza delle prestazioni, specialmente notturne, e, infine, per la responsabilità ed i rischi connessi al disimpegno dei compiti istituzionali.

Al fine di eliminare la disparità di trattamento, è stato, pertanto, predisposto l'allegato disegno di legge, rivolto a permettere l'estensione delle disposizioni del citato articolo 65 al personale della Guardia di finanza che abbia prestato servizio sulle unità del Naviglio del Corpo.

Il provvedimento analogamente dispone, per evidenti motivi di equità, anche per i militari delle altre Forze Armate, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Circa l'onere derivante dall'attuazione delle norme innovative si fa presente che esso è di irrilevante entità — di circa 200.000 lire annue per la Guardia di finanza e di importo minore per le altre Forze Armate e per i Corpi della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e dei vigili del fuoco — a causa dell'esiguo numero dei militari che beneficerebbe della innovazione, tenuto conto che la maggior parte di detto personale raggiunge l'aliquota massima del trattamento di quiescenza in seguito a cessazione dal servizio per limiti di età.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, sono applicabili a tutti i militari delle Forze Armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, nonché agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## Art. 2.

La norma di cui al precedente articolo si applica, a domanda, anche al personale ivi indicato cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ed, in caso di decesso, agli aventi diritto, con decorrenza agli effetti economici dalla data predetta.